



di un ordinamento giuridico nazionale, quand' anche dotata di rango costituzionale, o qualsiasi prassi legislativa, amministrativa o giudiziaria, che producesse l' effetto di sminuire l' efficacia del diritto dell' Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare quest' ultimo il potere di fare, all' atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disattendere le disposizioni legislative nazionali eventualmente configuranti un ostacolo alla piena efficacia delle norme dell' Unione.

La decisione. Il mutato contesto normativo sui contratti a tempo determinato, inizialmente previsti per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del datore di lavoro, ed attualmente privi di tali caratteristiche, essendo essenzialmente collegati ad una loro durata massima (d.lgs.

81/2015 e ss.mm.ii.), rende illegittima una norma nazionale che vieti l' aspettativa per cariche elettorali ad un dipendente a tempo determinato . Inoltre, non possono assumere autonomo rilievo nemmeno le esigenze temporanee o eccezionali richiamate, in via generale, dall' art.

36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, quale condizione per la stipula di contratti a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel caso di specie, di un Sindaco dichiarato decaduto dalla Prefettura, per aver richiesto ed ottenuto l' aspettativa su un contratto a tempo determinato, la Cassazione ha disapplicato il divieto contenuto all' art.60, comma 8 del Tuel, in quanto in contrasto con il diritto unionale, ed ha dichiarato eleggibile il Sindaco.

VINCENZO GIANNOTTI